233/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 77629** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal dott. **XX** (c.f. omissis),

rappresentato e difeso dal prof. avv. Fabio Elefante (c.f. LFNFBA74C26H703E),

contro

- **Inps** – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R);
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;
- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in

persona del Ministro *pro tempore;*

uditi all'udienza del 7 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Flavia Incletolli, su delega dell'avv. Andrea Botta, per l'Inps. Nessuno è comparso per il ricorrente, per la Presidenza del Consiglio dei ministri né per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con ricorso del 21 febbraio 2020 il dott. XX, in quiescenza dal 21 febbraio 2010 con trattamento pensionistico superiore a euro 100.000,00 lordi annui liquidato con il sistema retributivo, chiedeva il ripristino del trattamento pensionistico senza le decurtazioni e il blocco della perequazione previsti e applicati ai sensi dell'art. 1 commi 261-268, l. n. 145/2018.

Il ricorrente eccepiva l'incostituzionalità delle disposizioni di cui alla citata l. n. 145/2018 per i motivi articolati nel ricorso introduttivo, chiedendo la previa rimessione alla Corte costituzionale. Nel merito chiedeva di dichiarare il diritto alla corresponsione integrale del trattamento pensionistico maturato *ex lege* dal 1° gennaio 2019, senza l'applicazione delle decurtazioni e del blocco

perequativo, e conseguentemente, di condannare gli enti intimati alla restituzione delle predette somme, maggiorate di rivalutazione e interessi.

2. Con atto del 2 settembre 2021 la difesa del ricorrente comunicava che il dott. XX era deceduto in data omissis e che era in corso di verifica la volontà degli eredi di riassumere il giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con ordinanza n. 202/2021 questa Sezione assegnava un termine al ricorrente per effettuare la notifica del ricorso alle controparti, non costituite in giudizio.

4. Con memoria depositata il 1° febbraio 2022 si costituiva in giudizio l'Inps, deducendo l'infondatezza del ricorso avendo applicato la suddetta normativa nei limiti indicati dalla Consulta nella pronuncia n. 244/2020, intervenuta nelle more del giudizio, fino al 31 dicembre 2021, con esclusione del biennio successivo.

5. Con memoria depositata il 1° febbraio 2022 si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione

delle spese.

6. Con memoria depositata il 15 febbraio 2022, la difesa del ricorrente richiamava la comunicazione del decesso del dott. XX ai fini della interruzione del giudizio.

7. Con ordinanza n. 30/2022 del 17 febbraio 2022 questa Sezione, visto l'art. 108 c.g.c. e considerato il decesso del ricorrente, dichiarava interrotto il giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Con memoria del 24 aprile 2025 il difensore del ricorrente rilevava che il giudizio non era stato riassunto dagli eredi del medesimo nei termini di cui all'art. 109, comma 6, c.g.c.

9. All'udienza del 7 maggio 2025, come da verbale, l'avv. Incletolli, per l'Inps, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. In riferimento alle ipotesi di interruzione del processo di cui all'art. 108 c.g.c., l'art. 109, comma 6, c.g.c. dispone che "il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".

In base all'art. 111, comma 4, "l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza" e, in base al successivo comma 8 "le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel giudizio in esame, con l'ordinanza di questa Sezione n. 30/2022 del 17 febbraio 2022 è stata disposta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 108 c.g.c., in considerazione del decesso del ricorrente.

Successivamente a tale dichiarazione di interruzione del processo, trascorso il termine previsto dal citato art. 109, comma 6, c.g.c., non risulta presentata alcuna istanza di riassunzione da parte di soggetti aventi titolo a proseguirlo ai sensi dell'art. 109 c.g.c., né risulta comunque compiuto alcun atto di procedura.

Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 109, comma 6, c.g.c.

2. In conformità al disposto di cui all'art. 109, comma 8, c.g.c., le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi

dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
09.05.2025 12:22:47
GMT+02:00